Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 1° luglio 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 150 DEL 1° LUGLIO 1943-XXI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Padova.

(1955)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 maggio 1943-XXI, n. 553.
Collocamento in soprannumero di ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Qualora durante l'attuale stato di guerra la situazione organica dei ruoli degli ufficiali della Regia aeronautica lo esiga, il Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze, potrà considerare in soprannumero ai posti previsti nell'organico dei rispettivi gradi dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e del Genio aeronautico, ufficiali che nello esclusivo interesse dell'Amministrazione aeronautica siano destinati a particolari compiti e incarichi presso enti parastatali e privati, la cui attività sia connessa con la produzione aeronautica e con l'aeronavigazione civile o militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 18 maggio 1943-XXI, n. 554.
Modificazioni alla legge 27 aprile 1942-XX, n. 499, riguardante lo stato degli ufficiali della Regia aeronautica irreperibili, prigionieri e dispersi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 1 della legge 27 aprile 1942-XX, n. 499, è sostituito dal seguente, con decorrenza dal 10 giugno 1942-XX:

« Gli ufficiali della Regia aeronautica dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e successive modificazioni, sono considerati fuori dei rispettivi quadri organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità.

« Qualora gli ufficiali di cui al precedente comma risultino successivamente reperibili, cesseranno di essere considerati fuori dei rispettivi quadri organici, rientrando in ruolo, col proprio grado e la propria anzianità, eventualmente anche in soprannumero, salvo il riassorbimento al verificarsi della prima vacanza nel grado. Qualora invece risultino prigionieri, saranno collocati in aspettativa per prigionia di guerra, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397.

« Gli ufficiali dichiarati irreperibili sono considerati come non esistenti nel ruolo a tutti gli effetti delle leggi sull'avanzamento ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 555.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 novembre 1942-XXI, n. 1521, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 novembre 1942-XXI, n. 1521, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 556.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1577, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1577, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 557.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1578, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43, per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1578, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43, per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 3 giugno 1943-XXI, n. 558.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1943-XXI, n. 70, recante deroga all'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato per il pagamento delle sovvenzioni ed indennità al personale dello Stato in conseguenza di offese belliche nemiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1943-XXI, n. 70, recante deroga all'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato per il pagamento delle sovvenzioni ed indennità al personale dello Stato in conseguenza di offese belliche nemiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1943-XXI, n. 559.
Provvedimenti riguardanti i buoni novennali del Tesoro 4 % scadenti il 15 settembre 1951-XXIX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di unificare il tasso di interesse dei buoni del Tesoro poliennali in circolazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A richiesta dei possessori dei buoni del Tesoro novennali 4 %, scadenti il 15 settembre 1951-XXIX, i buoni stessi saranno cambiati in altri buoni del Tesoro a premi fruttanti l'interesse annuo del 5 % pagabile in due semestralità posticipate al 15 marzo ed al 15 settembre di ogni anno. Restano fermi il termine di scadenza del 15 settembre 1951-XXIX e le altre norme riguardanti i detti buoni del Tesoro novennali 4 %, di cui al R. decreto-legge 1° settembre 1942-XX, n. 972, convertito nella legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1559, nonchè tutte le norme ed agevolezze successivamente sancite.

Art. 2.

All'atto della richiesta del cambio il possessore dei buoni novennali 4 % dovrà versare la somma di L. 5,50 per ogni 100 lire di capitale nominale.
Saranno ricevute come contante le cedole scadenti il 15 settembre 1943-XXI dei buoni 4 % di cui si richiede il cambio.

Art. 3.

Le richieste di cambio di cui al precedente articolo sono accettate presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale dal 2 agosto al 18 settembre 1943-XXI.
Tuttavia il Ministro per le finanze ha facoltà di prorogare, con suoi decreti, la scadenza di detto termine per quelle zone colpite dall'offesa nemica, nelle quali la proroga sia riconosciuta indispensabile.
Per le richieste che saranno presentate dopo il 2 agosto 1943-XXI dovrà essere corrisposto dai richiedenti l'importo degli interessi sulle L. 5,50, di cui all'articolo precedente, dal 3 agosto 1943-XXI al giorno del versamento.

Art. 4.

L'estrazione dei premi attribuiti ai buoni del Tesoro novennali 4 % emessi in base al R. decreto-legge 1° settembre 1942-XX, n. 972, che dovrebbe aver luogo il 1° agosto 1943-XXI, avrà inizio il 5 luglio 1943-XXI, ferma rimanendo la data del 15 settembre 1943-XXI a decorrere dalla quale sarà effettuato il pagamento dei premi sorteggiati.
È data facoltà all'Amministrazione del debito pubblico di derogare alle norme in vigore circa la pubblicazione dell'avviso concernente siffatta estrazione.

Art. 5.

I buoni del Tesoro novennali 4 % nominativi presentati per il cambio, di cui all'art. 1 del presente decreto, saranno sostituiti, senza necessità di autorizzazione veruna e di qualsiasi formalità giudiziaria, con buoni del Tesoro 5 %, con scadenza al 15 settembre 1951-XXIX, aventi la medesima intestazione ed i vincoli ed ipoteche gravanti i titoli presentati per il cambio.
Tutte le operazioni le quali abbiano, comunque, come base di garanzia, buoni novennali del Tesoro 4 % di cui all'art. 1 del presente decreto, per i quali sia stato effettuato il cambio, restano in vigore e serbano il loro pieno valore in confronto dei buoni novennali del Tesoro 5 % nei quali essi sono stati cambiati.

Art. 6.

Tutti gli atti relativi al cambio di cui al presente decreto sono esenti da ogni tassa di registro e di bollo e, ove occorra la registrazione, questa sarà eseguita gratuitamente.
Le spedizioni dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi stessi saranno fatte in esenzione dalle tasse postali. Altrettanto sarà per la spedizione dei buoni stessi dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, osservandosi in ogni caso le formalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze d'intesa col Ministro per le comunicazioni.

Art. 7.

È data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione; di stipulare, occorrendo, convenzioni con la Banca d'Italia; di fissare le caratteristiche dei nuovi buoni e determinare le date del sorteggio semestrale dei premi relativi; di provvedere alle variazioni nei bilanci dell'entrata e della spesa ed a quanto altro possa occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO — CINI

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, foglio 5. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 560.

Applicazione nei confronti delle attività economiche esercitate in Libia delle norme relative alla gestione nel Regno durante lo stato di guerra delle attività economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 34 della legge 18 maggio 1942-XX, n. 669, recante norme relative alla gestione nel Regno durante lo stato di guerra delle attività economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme contenute nella legge 18 maggio 1942-XX, n. 669, relative alla gestione nel Regno durante lo stato di guerra delle attività economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana, si applicano anche alle attività economiche esercitate in Libia, con le seguenti modificazioni:

a) alla data « 31 marzo 1941-XIX » indicata agli articoli 2, 24, 25 e 31, è sostituita quella del « 1° febbraio 1943-XXI »;

b) alla espressione « bilancio dell'esercizio 1940 » indicata nell'art. 32, è sostituita quella di « bilancio dell'esercizio 1942 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DE MARSICO — ACERBO — CIANETTI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 94. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 maggio 1943-XXI, n. 561.

Modificazione dell'art. 59 dell'elenco A annesso al Regio decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, concernente nuovi elenchi delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare, e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332, e successive modificazioni;

Visto l'elenco *A* annesso al R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, quale risulta modificato dal R. decreto 1° marzo 1937-XV, n. 303;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 59 dell'elenco *A* annesso al R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto 1° marzo 1937-XV, n. 303, è sostituito dal seguente:

« La mancanza e la carie estesa e profonda della massima parte dei denti con evidente insufficienza della masticazione e conseguente decadimento della nutrizione generale, sempre quando, a giudizio del perito, non possa procedersi all'applicazione di adatta protesi fissa. Nei casi dubbi, l'accertamento sarà fatto con osservazione in ospedale militare ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 99. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI, n. 562.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Istituzioni di beneficenza ed istruzione - Fondazione Luigi Bon » di Colugna di Tavagnacco (Udine).

N. 562. R. decreto 24 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Associazione « Istituzioni di beneficenza ed istruzione - Fondazione Luigi Bon » di Colugna di Tavagnacco (Udine), viene eretta in ente morale ed assume la denominazione di « Istituzioni di educazione e istruzione professionale - Fondazione Luigi Bon », e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1942-XX.

Concessione di piscicoltura in un tratto delle acque del fiume Nera al dott. Checconi Emilio, di Cerreto di Spoleto.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, numero 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del sig. dott. Emilio Checconi di Pietro, domiciliato in Cerreto di Spoleto, diretta ad ottenere la concessione di piscicoltura nelle acque di un tratto del fiume Nera;

Sentiti i pareri del Regio stabilimento ittiogenico di Roma, dell'Ufficio del genio civile di Perugia e dell'Intendenza di finanza di Perugia;

Presa visione del deposito di L. 400 (quattrocento) in numerario (quietanza n. 100/27239 di pos. del 22 ottobre 1941-XIX) effettuato alla Cassa depositi e prestiti - Sezione Tesoreria provinciale di Perugia - a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 7 dicembre 1941-XX, stipulato presso la prefettura di Perugia, e l'annessa planimetria facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del fiume Nera per il tratto della estensione di circa km. 4, dalla confluenza del fiume Vigi al casello ferroviario situato presso il confine territoriale dei comuni di Cerreto di Spoleto e Vallo di Nera, scorrenti nel territorio del comune di Cerreto di Spoleto, vengono date in concessione di piscicoltura al sig. dottore Checconi Emilio di Pietro.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici a decorrere dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 200 (duecento), nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Perugia è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 28 aprile 1942-XX

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1942-XX
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 273. — D'ELIA

(2225)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 maggio 1943-XXI.

Mobilitazione per il servizio del lavoro della S. A. Albarelli e Marchesetti, Casa di spedizioni internazionali, per la sede centrale di Verona e per le filiali di Fortezza, Bolzano, Napoli e Catania.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, e l'art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1612;

Sulla proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

La S. A. Albarelli e Marchesetti, Casa di spedizioni internazionali, è mobilitata per il servizio del lavoro ai sensi ed agli effetti del R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra per la sede centrale di Verona e per le filiali di Fortezza, Bolzano, Napoli e Catania.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1943-XXI
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 190. — LESEN

(2244)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 giugno 1943-XXI.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa agricola di Licata (Agrigento) e della Società cooperativa di consumo di Ciglione d'Acqui, con sede nel comune di Ponzone; sostituzione del liquidatore e dei sindaci della Cassa rurale « San Bartolomeo » di Masi (Padova).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del liquidatore della Cassa agricola di Licata, con sede nel comune di Licata (Agrigento) e di quello della Società cooperativa di consumo di Ciglione d'Acqui, con sede nel comune di Ponzone (Alessandria), nonchè del liquidatore e dei sindaci della Cassa rurale di prestiti « S. Bartolomeo » di Masi, con sede nel comune di Masi (Padova), aziende le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) il cav. dott. Giacomo Del Guercio, per la Cassa agricola di Licata, con sede nel comune di Licata (Agrigento);

2) il sig. Paolo Ricci fu Marco Pietro, per la Società cooperativa di consumo di Ciglione d'Acqui, con sede nel comune di Ponzone (Alessandria);

3) il sig. Gino Costa di Francesco, per la Cassa rurale « S. Bartolomeo » di Masi, con sede nel comune di Masi (Padova).

I signori Domenico Novelli di Francesco, Mario Saladin fu Clemente e Resminio Miotto di Giuseppe sono nominati rispettivamente presidente e componenti il Collegio sindacale della Cassa rurale « S. Bartolomeo » di Masi, con sede nel comune di Masi (Padova), in sostituzione degli attuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2156)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1943-XXI.
Sottoposizione a sindacato della S. A. Fabbrica Italiana Prodotti A.R.L.E., con sede in Bologna, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la S. A. Fabbrica Italiana Prodotti A.R.L.E., con sede a Bologna, si trova nelle condizioni previste dal l'art. 1 della legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100, in quanto il suo capitale azionario risulta in parte sottoscritto da sudditi di Stati nemici;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sindacato, a norma della citata legge;

Decreta:

La S. A. Fabbrica Italiana Prodotti A.R.L.E., con sede a Bologna, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il comm. rag. Edmondo Gorini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(2258)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1943-XXI.
Nomina di membri della Borsa valori di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 3 dicembre 1942-XXI, col quale si è provveduto alla costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per l'anno XXI;

Visto il decreto Ministeriale n. 132480 del 5 febbraio 1943-XXI col quale il comm. dott. Lamberto Biancone venne nominato membro supplente della Deputazione della Borsa di Trieste;

Viste le note nn. 2815 e 3690 rispettivamente del 6 e 28 maggio 1943-XXI con le quali il Consiglio provinciale delle Corporazioni di Trieste, nel far presente la necessità di provvedere alla sostituzione del deputato effettivo cav. Mario Noya trasferitosi altrove, ha proposto di nominare alla detta carica il deputato supplente comm. dott. Lamberto Biancone ed al posto di deputato supplente che di conseguenza verrà a farsi vuoto il sig. Ottorino Sambaldi;

Decreta:

I signori comm. dott. Lamberto Biancone e Ottorino Sambaldi sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente della Borsa valori di Trieste.

Roma, addì 11 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2242)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 726 del 2 giugno 1943-XXI relativo all'utilizzazione e ai prezzi dei cascami misti con cotone, contenenti non più del 15 % di cotone.

Con provvedimento P. 726 del 2 giugno 1943-XXI il Ministero delle corporazioni ha disposto che, ai fini dell'applicazione del punto 1° del provvedimento P. 591, pubblicato nel n. 19 in data 25 gennaio 1943-XXI della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i cascami e sottoprodotti della pettinatura, filatura e tessitura delle fibre artificiali, ivi compresi quelli provenienti da maglifici, calzifici e industrie varie, contenenti una percentuale di cotone non superiore al 15 %, non saranno considerati come cascami misti e pertanto per essi non potranno praticarsi prezzi superiori a quelli indicati nella tabella *A*, allegata al citato provvedimento P. 591.

(2257)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi del pesce fresco

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Commissariato generale per la pesca, ha determinato, come dall'annessa tabella, i nuovi prezzi alla produzione, per il pesce fresco, e che andranno in vigore dal 5 luglio prossimo.

TABELLA *A*.

PREZZI DEL PESCE FRESCO ALLA PRODUZIONE
PER CHILOGRAMMO

L. 3 —

Cicala o pannocchia (da giugno a settembre) (Squilla mantis)
Marsioni (Gobius minutus)
Mazzame o minutaglia
Occhialone (Pagellus controdontus)
Schile (Orangon vulgaris)

L. 4 —

Alborella (Alburnus alborella)
Argentina (Argentina sphyraena)
Carpa inferiore ai gr. 200 (Cyprinus Carpio)
Gatta o gattuccio sventrato (fino a gr. 150) (Scyllium canicula)
Latterino - acquadella (Atherina) (sp.)
Menola (Maena) (sp.)
Papalina (Clupea papalina)
Rondine (Exocoetus volitans)
Rovelle, roviglioni, lasche ed affini (Leuciscus) (sp.)
Saraghina (da aprile a settembre) (Clupea sprattus)
Scardola o Scardova (Scardinius erythrophthalmus)
Tremola o Torpedine (Torpedo marmorata)

L. 5 —

Cavedano (Squalis cephalus)
Cheppia (Clupea alosa)
Cicala o pannocchia (da ottobre a tutto maggio) (Squilla mantis)
Cicirello (Ammodytes cicirellus)
Gò di Laguna-Ghiozzo o chioggione (Gobius ophiocephalus)
Lolligine (neonata di cefalopodi) (Loligo) (sp.), (Sepia) (sp.), (Sepiola) (sp.)
Melù (Gadus poutassou)
Razza (Raja) (sp.)
Sarpa (Box salpa)
Scampi interi piccoli e medi (Nephrops norvegicus)
Spinarolo asià (Acanthias vulgaris)
Tanuta (Cantharus lineatus)
Zero (Smaris) (sp.)

L. 6 —

Gamberetti o Gamberelli (Alphius ruber, ecc.)
Sugarello o Sughero (Trachurus trachurus)

L. 6,50

Pesce sciabola - spatola (Lepidopus caudatus)
Saraghina (da ottobre a tutto marzo) (Clupea sprattus)
Sarda - alaccia (Clupea) (sp.)

L. 7 —

Barbo (Barbus plebejus)
Boga (Box boops)
Canestrelli (sgusciati) (Pecten) (sp.)
Costardella (Scomberesox saurus)
Gatta o gattuccio (sventrati oltre i gr. 150) (Scyllium canicula)
Lanzardo (Scomber colias)
Pagello - Fragolino (Pagellus erythrinus)
Polpo - polpetto - moscardino (Ostopus sp. - Eledone moscata)
Sarda di lago o Agone (Clupea finta var. lacustre)
Scampi interi grossi (Nephrops norvegicus)
Seppia e seppietta (da aprile a maggio) (Sepia) (sp.)
Squadro (Æquatina angelus)

L. 8 —

Acciuga (Engraulis encrasicholus)
Aguglia (Belone acus)
Cefali (fino a gr. 70) (Mugil) (sp.)
Frittura (merluzzetti - trigliozze - sogliolíne - suace - figore grosse - busbane - testoline, ecc.)
Molo vero (Gadus merlangus)
Occhiata (Oblata melunara)
Sgombro o Maccarello (Scomber scomber)
Squalo - verdesca - cagnizza - pesce cane - squalina - smeriglio, ecc.)

L. 9 —

Corvo od ombrina nera (Corvina nigra)
Seppia e seppietta (da giugno a marzo) (Sepia) (sp.)

L. 9,50

Bianchetto (neonata di acciuga e sarda)
Rossetto (Aphya pellucida)

L. 10 —

Carpa regina ed a specchi (oltre i gr. 200) (Cyprinus carpio e C. Carpio Var. Specularis)
Luccio (Esex lucius)
Mormora (Pagellus mormyrus)
Passera (Pleuronectes flesus)
Razza bavosa - matan - vescovo o mucosa (Raja macrorhynchus)
Tinca (Tinca vulgaris)
Totano (Loligo) (sp.)

L. 11 —

Tombarello - scurmo - pisantumi - mutoli (Auxis bisus)

L. 12 —

Cappone - grongo - morena pescatrice o martino - S. Pietro - scorfano - fagiano (pesce da zuppa)
Pagaro - pagro o dentone (Pagrus vulgaris)
Palamita (Pelamys sarda)
Palombo sventrato (fino a kg. 2) (Mustelus vulgaris)
Pesce persico o persico reale (Perca fluviatilis)
Persico trota (Grystes salmoides)
Rombo (Rhombus maximus o Rhombus) (sp.)
Sarago (Sargus) (sp.)

L. 12,50

Anguilla (femenale argentina fino a 7 ½ per kg.) (Anguilla vulgaris)

L. 14 —

Anguilla (femenale argentina da 7 a 4 ½ per kg.) (Anguilla vulgaris)
Astice o lupo (Homarus vulgaris)
Cefali (superiore ai gr. 70 fino a gr. 200) (Mugila) (sp.)
Palombo sventrato (oltre i kg. 2) (Mustelus vulgaris)
Ricciola o leccia (Lichia vadigo - Lichia)

L. 16 —

Alalonga (Thynnus alalonga)
Pesce spada inferiore ai 4 kg. (Pulcinella) intero (Xiphias gladius)

L. 18 —

Anguilla o capitone (meno di 4 per kg.) (Anguilla vulgaris)
Cefali oltre i gr. 200 (Mugila) (sp.)
Tonno - intero (Thynnus thynnus)

L. 19 —

Aguglia imperiale - intera (Tetrapturus belone)
Calamari o calamaretti (Loligo vulgaris)
Cernia (Polyprion cernium e altre specie)
Gamberi grandi (Palaemon) (sp.)
Lavarello o coregone (Coregonus Schinzii helvecus e altre specie)
Merluzzo (Merluccius vulgaris)
Triglia di strascico o bianca (meno di 30 per kg) (Mullus barbatus)

L. 22 —

Temolo (Thymallus vulgaris)

L. 24 —

Aurata od orata (Chrysophrys aurata)
Carpione del Garda (Salmo carpio)
Dentice (Dentex vulgaris)
Ombrina (Umbrina cirrosa)

L. 26 —

Branzino - brancino - spigola (Dicentrarchus labrax)
Code di scampo (Nephrops norvegicus)
Mazzancolla o spannocchia (Penaeus caramote)
Pesce spada intero oltre i kg. 4 (Xiphias gladius)
Sogliola (Solea vulgaris)
Storioni (intero) (Acipenser sturio)
Triglia di scoglio o rossa (meno di 30 per kg) (Mullus surmuletus)
Trote (Salmo) (sp.)

Mitili: il prezzo alla produzione dei mitili è fissato in L. 250 il quintale.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2268)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.